



## CITTÀ METROPOLITANA DI VENEZIA

### AREA TUTELA AMBIENTALE *Servizio bonifiche e rifiuti*

Determinazione N. 827 / 2025

Responsabile del procedimento: MARIA RANIERI

Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALL'ESERCIZIO ALLA DITTA MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA C. S.N.C. PER L'IMPIANTO DI GESTIONE RIFIUTI NON PERICOLOSI SITO IN VIA PRIMA STRADA 22 VIGONOVO (VE) . TRASFERIMENTO DELLA TITOLARITA' DEL PROVVEDIMENTO PROT. 22490/2019

#### Il Dirigente

Visti:

- i il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, in particolare, l’articolo 107 che definisce le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;
- ii la Legge n. 56 del 07.04.2014 “Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni”, in particolare l’art. 1;
- iii la Legge Regionale n. 3 del 21.01.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- iv lo statuto della Città metropolitana di Venezia, approvato con deliberazione della conferenza dei sindaci n. 01 del 20.01.2016, in particolare l’art. 28 che disciplina le modalità di esercizio delle competenze dirigenziali e l’art. 29. ai sensi del quale, nelle more dell’adeguamento alla disciplina di settore, continuano ad applicarsi, in quanto compatibili, i regolamenti, i piani e le forme di gestione dei servizi previste dalle vigenti norme;
- v il regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con decreto del Sindaco metropolitano n. 1 del 03.01.2019, da ultimo modificato con decreto n. 34 del 16.06.2022, e, in particolare, l’art. 13 “compiti dei dirigenti” comma 1 lettera d), che attribuisce al Dirigente l’adozione di atti che impegnano l’Amministrazione verso l’esterno nonché adotta gli atti di assenso comunque denominati il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- vi la Carta dei Servizi, adottata con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 13.02.2023, che, nel definire l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza della Città metropolitana, individua l’Area Tutela Ambientale come unità organizzativa responsabile del presente procedimento;
- vii il decreto del sindaco metropolitano n. 36 del 06/07/2024, relativo all’attribuzione dell’incarico di Dirigente dell’Area Tutela Ambientale della Città Metropolitana di Venezia alla dott.ssa Cristiana Scarpa;
- viii la determinazione n. 178 del 22/01/2025 relativa al conferimento dell’incarico di Elevata Qualificazione al responsabile del procedimento dott.ssa Maria Ranieri;

- ix il bilancio di previsione per gli esercizi 2025-2027 e il Documento Unico di programmazione 2025-2027, approvati con deliberazione del Consiglio metropolitano n. 22/2024;
- x la sezione operativa (SEO) del DUP 2025-2027 che prevede all'obiettivo strategico 2 "La Città metropolitana verde e sostenibile" nell'ambito della missione 09 "sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente", l'attività di rilascio di autorizzazioni ambientali.
- xi il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) 2025-2027 approvato con Decreto del Sindaco Metropolitano n. 6 del 31.01.2025 e, per relazione, la Carta dei Servizi, il Piano Esecutivo di Gestione, il Piano Dettagliato degli Obiettivi, il Piano delle Performance, il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e trasparenza. Rispetto a quest'ultimo si dà atto:
  - che il presente provvedimento sarà pubblicato nella sezione Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale dell'Ente, nel rispetto degli obblighi di pubblicazione vigenti (rif. Mis. Z02 del PTPCT 2025-2027);
  - che la responsabilità del procedimento è affidata ad un soggetto diverso dal dirigente firmatario;
  - dell'assenza di conflitto di interessi allo svolgimento dell'incarico del dirigente firmatario e del RdP dott.ssa Maria Ranieri che, pertanto, non sono tenuti all'obbligo di astensione come previsto dall'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dagli artt. 6 e 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici; nonché dell'assenza delle condizioni previste dall'art. 35 bis del d.lgs 165/2001 e dall'art. 6 della L. 114/2014, nella misura in cui sono applicabili (rif. Mis Z10 del PTPCT 2025-2027);
  - che è garantita la tracciabilità dell'iter procedimentale (rif. Mis. Z21 del P.T.P.C.T. 2025-2027)

**Richiamati:**

- i il Regolamento Ue 333/2011/Ue "Criteri per determinare quando alcuni rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ("end of waste") - Ferro, acciaio e alluminio";
- ii il Regolamento Ue 715/2013 recante i "Criteri che determinano quando i rottami di rame cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio";
- iii il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i. recante "Norme in Materia Ambientale", in particolare il Capo IV della Parte IV che disciplina le "Autorizzazioni e iscrizioni per gli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti" e l'art. 184-ter del D.Lgs. n. 152/2006 che disciplina la cessazione della qualifica di rifiuto;
- iv il comma 3 del sopracitato art. 184-ter che dispone che, in mancanza di criteri specifici adottati mediante disciplina comunitaria o decreti nazionali, le autorizzazioni siano rilasciate o rinnovate caso per caso per specifiche tipologie di rifiuto nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 6. par. 1, della Direttiva 2008/98/CE, e sulla base di criteri dettagliati, definiti nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, previo parere obbligatorio e vincolante dell'ISPRA o dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;
- v il D.Lgs n.116 del 03.09.2020 "Attuazione della direttiva (UE) 2018/851 che modifica la direttiva 2008/98/CE relativa ai rifiuti e attuazione della direttiva (UE) 2018/852 che modifica la direttiva 1994/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio" in vigore dal 26.09.2020, che ha apportato modifiche alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
- vi il D.Lgs. n. 49 del 14.03.2014 che disciplina "Attuazione della direttiva 2012/19/UE, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche";
- vii il D.Lgs. n. 101 del 31.07.2020 e ss.mm.ii che reca gli adempimenti in materia di sorveglianza radiometrica dei materiali;

- viii l'art. 25, comma 4, del D.L. n. 1 del 24.01.2012, n.1, convertito in L. n. 27 del 24.03.2012 che specifica le attività rientranti nel servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani soggetto ad affidamento;
- ix il D.L. n. 113 del 04.10.2018, convertito con L. n. 132 del 02.08.2018, ed in particolare l'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prevede l'obbligo per i gestori di predisporre un piano di emergenza interno e di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di Emergenza Esterno;
- x la L.R. n. 52 del 31.12.2012 con la quale la Regione del Veneto ha dettato "nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 "disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (Legge Finanziaria 2010)"
- xi il D.M. 5 febbraio 1998 e s.m.i ed il D.M. n. 161 del 12.06.2002 contenenti norme tecniche per il recupero di rifiuti non pericolosi e pericolosi;
- xii il DM Interno 26 luglio 2022 "Norme tecniche di prevenzione incendi per gli stabilimenti e impianti di stoccaggio rifiuti";
- xiii il DM n.59 del 4 aprile 2023, regolamento recante «Disciplina del sistema di tracciabilita' dei rifiuti e del registro elettronico nazionale per la tracciabilita' dei rifiuti ai sensi dell'articolo 188-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152»;
- xiv la D.G.R.V. n. 2166 del 11.07.2006 che fornisce i primi indirizzi per la corretta applicazione del D.Lgs. n. 152/2006, confermando tra l'altro, le procedure di cui alla L. R. n. 3/2000;
- xv la D.G.R.V. n. 1773 del 28.08.2012 e la successiva D.G.R.V. n. 1060 del 24.06.2014, come modificata con la D.G.R.V. 439 del 10.04.2018, che hanno definito le "Modalità operative per la gestione dei rifiuti da attività di costruzione e demolizione" e le "Modalità operative per la gestione e l'utilizzo nel settore delle costruzioni di prodotti ottenuti dal recupero dei rifiuti";
- xvi la D.G.R.V. n. 288 dell'11.03.2014 che disciplina la procedura e il metodo di calcolo per la certificazione annuale della percentuale di raccolta differenziata ai fini ecotassa;
- xvii la D.G.R.V. n. 445 del 06.04.2017 che detta indirizzi tecnici sulla corretta classificazione dei rifiuti prodotti da attività di pretrattamento dei rifiuti urbani;
- xviii la D.G.R.V. n. 119 del 07.02.2018 " Indirizzi tecnici sulle attività di miscelazione e gestione dei rifiuti" contenente anche indicazioni in merito alla corretta caratterizzazione dei rifiuti;
- xix la D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 che detta disposizioni in materia di garanzie finanziarie relative alle attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
- xx la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 30 del 29.04.2015 che ha approvato il Piano Regionale di gestione dei rifiuti urbani e speciali, e in particolare l'elaborato D dell'Allegato A recante "Criteri per la definizione delle aree non idonee alla localizzazione degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti" e l'art. 16 dell'Allegato A che rimanda agli artt. 10 ed 11 del D.M. n. 120 del 03.06.2014 per la verifica del possesso dei requisiti per l'esercizio delle attività di gestione rifiuti.
- xxi la deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006, con cui sono stati stabiliti i requisiti di idoneità del tecnico responsabile delle imprese autorizzate all'esercizio di attività di gestione di rifiuti ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 22/1997;
- xxii le "linee guida per la sorveglianza radiometrica di rottami metallici e altri rifiuti "Task 01.02.02", approvate da ISPRA in data 20.05.2014;
- xxiii la circolare del MATTM n. 1121 del 21.01.2019, che annulla e sostituisce la n. 4064 del 15.03.2018, relativa a "Linee guida per la gestione operativa degli stocaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e

per la prevenzione dei rischi”, trasmessa dalla Prefettura di Venezia con nota acquisita con prot. 15328 del 05.03.2019;

- xxiv la nota prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019, con la quale la Regione ha precisato che per i progetti di impianti approvati ai sensi del titolo III bis della Parte II e dell'art. 208 del D.Lgs n.152/2006, il Piano di sicurezza recante le procedure da adottarsi in caso di incidente che si estenda al perimetro esterno dello stabilimento, di cui all'art. 22 c.2 lett d) della L. R. 3/2000, richiamato altresì all'All. A punto 8 della D.G.R.V. 2966/2006, possa ritenersi sostitutivo ed esaustivo delle informazioni richieste dalla L. 132/2018;
- xxv le “Linee Guida per l’applicazione della disciplina End of Waste” del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale n. 23/2020, e la successiva revisione di Gennaio 2022 n. 41/2022 che specifica al capitolo 4 “i criteri condivisi per la redazione del parere tecnico” da parte dell’ISPRA o dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale territorialmente competente;

**Visto** che con decreto provinciale n. 52084 del 20.07.2006 è stato approvato, ai sensi dell’art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006, il progetto presentato dalla ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c. con sede legale in Via I° STRADA 17 30030 VIGONOVO VE, per la realizzazione di un impianto di recupero consistente nella messa in riserva (R13) e nel recupero (R4) di rifiuti non pericolosi sito in Via Prima Strada 22 30030 VIGONOVO VE,

**Visto** che con determinazione provinciale prot. n. 40935 del 25.06.2009, poi integrata con provvedimento prot. n. 51470 del 17.06.2015 la ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea e Gaetano S.n.c è stata autorizzata all’esercizio ai sensi dell’artt. 208 del D.Lgs. 152/2006 e smi.

**Visto che** con provvedimento prot. n. 57870 del 01.08.2018 la ditta ha ottenuto il non assoggettamento alla Valutazione di Impatto Ambientale ai sensi dell’art.208 del D.Lgs. 152/2006;

**Visto che** con prot. n. 22490 del 29.03.2019 è stato rilasciato alla ditta MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA E GAETANO S.n.c., ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/2006, il provvedimento di rinnovo con modifiche del provvedimento prot. n. 40935 del 25.06.2009, come integrato con provvedimento prot. n. 51470 del 17.06.2015, per l’attività di recupero rifiuti da svolgersi presso l’impianto sito in Comune di VIGONOVO – Via Prima Strada 22;

**Considerato che** con nota acquisita agli atti con prot. n. 684 del 08.01.2025, la società MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA & C. S.N.C. ha chiesto il trasferimento della titolarità dell’autorizzazione prot. n. 22490 del 29.03.2019 rilasciata alla ditta MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA E GAETANO S.N.C. allegando alla richiesta la visura camerale aggiornata, l’atto notarile, l’autocertificazione del possesso dei requisiti soggettivi ed il nominativo del responsabile tecnico.

**Visto che** con prot. n. 5417 del 27.01.2025 è stata effettuata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 7 della L. 241/1990 e smi;

**Visto che** non sono pervenute osservazioni alla comunicazione prot. n. 5417 del 27.01.2025;

**Considerato che** l’impianto non ricade in area sottoposta a vincolo assoluto tra quelle individuate nel Piano Regionale dei rifiuti urbani e speciali, di cui all’Elaborato D, Allegato A del DCR n. 30 del 29.04.2015;

**Visto** che l’attività svolta dalla ditta MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA E GAETANO S.N.C. è garantita dalla polizza fideiussoria n. A0777402 emessa da GROUPMA ASSICURAZIONI S.P.A. e sue appendici con scadenza il 30.04.2029 e dalla polizza RCI n. 102539744 emessa da GROUPMA ASSICURAZIONI S.P.A., per la quale è stata acquisita la quietanza di pagamento per l’anno in corso fino al 14.04.2025;

**Dato atto che** la ditta è in possesso di certificazione ai sensi del Regolamento 333/2011 con scadenza il 16.10.2026 e di certificazione ai sensi del Regolamento 715/2014 con scadenza il 03.02.2026;

**Dato atto che** è presente agli atti della scrivente Amministrazione, trasmessa con prot. n. 16442 del 12.03.2025 l'asseverazione ai fini della attestazione di rinnovo periodico di conformità antincendio

**Visto che** con nota prot. 684 del 08.01.2025 la ditta ha trasmesso la nomina del Responsabile tecnico e la relativa nota accettazione e autodichiarazione del possesso dei requisiti;

**Dato atto** che è presente agli atti della Scrivente Amministrazione, trasmessa con prot. n. 26703 del 17.04.2019 la dichiarazione di non sussistenza di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale;

**Ritenuto che**, in accordo con l'istruttoria svolta dal competente ufficio, non sussistono impedimenti al rilascio dell'autorizzazione richiesta con prot. n. 684 del 08.01.2025;

**Ritenuto** di precisare con l'occasione che l'obbligo previsto dal D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018, ed in particolare dall'art. 26-bis recante "Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti", che prescrive ai gestori di predisporre un Piano di emergenza interno, è assolto con la predisposizione del Piano di Sicurezza di cui all'art. 22 c.2 lett. d) della L. R. 3/2000, come chiarito con la nota regionale prot. 50545 del 06.02.2019, acquisita agli atti con prot. 8276 del 06.02.2019. Resta invece in capo ai gestori l'obbligo di fornire al Prefetto competente le informazioni utili per l'elaborazione del Piano di emergenza esterno.

**Vista inoltre** la sentenza del Consiglio di Stato n. 5257/2023 che ha annullato la prescrizione per cui "Non potranno essere ricevuti rifiuti urbani provenienti da civili abitazioni, nell'ambito della regione veneto, se non conferiti da soggetto munito di tutte le abilitazioni previste dalla vigente normativa, ivi incluso l'affidamento del servizio di raccolta, trasporto, avvio a smaltimento e recupero ai sensi dell'art. 3 comma 6 della l.r. 52/2012";

**Ritenuto pertanto** di annullare d'ufficio la prescrizione di cui al punto 25) della determina n.1009/2019 e di modificare, ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, la prescrizione di cui al punto 32) della determina prot. n. 22490 del 29.03.2019;

**Dato atto che** il termine della conclusione del procedimento pari a n 90 giorni, al netto delle sospensioni previste per legge, e fissato al 08.04.2025, risulta rispettato;

## DETERMINA

- 1 E' trasferita, a favore della società MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA & C. S.N.C. (C.F. 03569370277), con sede legale in via Prima Strada 17, 30030 Vigonovo (VE), e sede operativa in via Prima Strada 22, 30030 Vigonovo (VE), la titolarità del provvedimento prot. n. 22490 del 29.03.2019 di autorizzazione all'esercizio dell'impianto di recupero di rifiuti speciali non pericolosi sito in via Prima Strada 22, 30030 Vigonovo (VE).
- 2 E' contestualmente trasferita a favore della società MANIERO VALENTINO DI MANIERO ANDREA & C. S.N.C. (C.F. 03569370277), con sede legale in via Prima Strada 17, 30030 Vigonovo (VE), e sede operativa in via Prima Strada 22, 30030 Vigonovo (VE), la titolarità del provvedimento prot. n. 57870 del 01.08.2018 di verifica di assoggettabilità a VIA, costituente presupposto della presente determina.
- 3 Il presente provvedimento ha validità fino al **30.04.2029** e il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di apposita domanda, **almeno 180 giorni prima** della relativa scadenza unitamente al rinnovo della fideiussione, il cui importo garantito dovrà essere comprensivo dell'adeguamento ISTAT. Congiuntamente la ditta dovrà attestare la regolarità della polizza di Responsabilità Civile Inquinamento mediante la trasmissione di copia della quietanza di pagamento
- 4 L'efficacia del presente provvedimento decorre dalla data di accettazione da parte della Scrivente della polizza fideiussoria di cui al punto successivo.

- 5 **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, la ditta è tenuta a presentare l'appendice alla fideiussione, dovuta ai sensi della D.G.R.V. n. 2721 del 29.12.2014 secondo il **modello trasmesso unitamente** al presente provvedimento. Suddetta appendice deve essere trasmessa, firmata dal contraente e dal fideiussore in formato digitale o cartaceo. In quest'ultimo caso deve essere prodotta, in originale, in minimo 3 esemplari (Beneficiario/Contraente/Fideiussore) completa delle firme e delle attestazioni ivi richieste.
- 6 Dovrà essere trasmessa, per conoscenza dell'avvenuto adempimento, copia dell'appendice della polizza Responsabilità Civile Inquinamento (RCI) di voltura alla nuova Ditta.
- 7 Al fine di attestare l'efficacia del provvedimento la ditta è tenuta a conservare unitamente allo stesso la nota attestante la formale accettazione delle garanzie finanziarie da parte di questa Amministrazione e le quietanza di pagamento della polizza Responsabilità Civile Inquinamento.
- 8 **Entro 30 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, deve essere trasmessa a questa Amministrazione dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa dal legale rappresentante ai sensi del DPR n. 445/2000 di sussistenza o meno di delega di funzioni con trasferimento di poteri decisionali e di spesa relativi alla gestione ambientale. In caso di sussistenza di detta delega, nella dichiarazione devono essere indicati gli estremi dell'atto di delega specificandone le forme di pubblicità, ed il nominativo del soggetto delegato allegandone copia del documento di identità.
- 9 La dichiarazione di cui al precedente punto deve essere resa nuovamente in caso di variazioni, **entro 7 giorni** dalla variazione medesima.

#### RIFIUTI

- 10 Presso l'impianto è autorizzato lo svolgimento delle seguenti operazioni dell'Allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.:
  - R4:** “Riciclo/recupero dei metalli e dei composti metallici” con cessazione della qualifica di rifiuto mediante selezione, cernita ed eventuale riduzione volumetrica per l’ottenimento di rottami metallici per l’industria metallurgica, conformi alle specifiche individuate nei Regolamenti Europei UE n. 333/2011 e UE n. 715/2013 e, per quanto non regolamentato a livello comunitario, alle specifiche CECA, AISI, CAEF ed UNI;
  - R12<sup>SC</sup>:** “trattamento del rifiuto codificato con CER 150106 (imballaggi in materiali misti), consistente in una mera suddivisione per tipologie omogenee: 191201 (carta e cartone), 191204 (plastica e gomma), 191207 (legno) ;
  - R13:** Messa in riserva per i rifiuti in ingresso destinati a trattamento presso l'impianto e per i rifiuti prodotti dall'attività destinati a recupero presso altro impianto; per i rifiuti per i quali viene effettuata la mera messa in riserva, gli stessi escono dall'impianto codificati con lo stesso codice CER di ingresso.
 nelle aree identificate nella **planimetria allegata** alla presente determina, che ne costituisce parte integrante, e nel rispetto delle condizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento.
- 11 Le tipologie di rifiuti conferibili e le operazioni effettuabili nelle aree specificate nella planimetria allegata sono quelle individuate nella tabella nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Attività imp.	Q.tà max stoccaggio (t)
120101	Limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4-R13	520 ton
120102	Polveri e particolato di materiali ferrosi	R4-R13	
120103	Limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4-R13	
120104	Polveri e particolato di materiali non ferrosi	R4-R13	
120199	Limitatamente a sfridi e cascami di	R4-R13	

	lavorazione metallici ferrosi e non ferrosi		
170401	Rame, zinco, ottone	R4-R13	
170402	Alluminio	R4-R13	
170403	Piombo	R4-R13	
170404	Zinco	R4-R13	
170405	Ferro e acciaio	R4-R13	
170406	Stagno	R4-R13	
170407	Metalli misti	R4-R13	
191202	Metalli ferrosi	R4-R13	
191203	Metalli non ferrosi	R4-R13	
200140	Metallo	R4-R13	
150106	Imballaggi in materiali misti	R12-R13	5 ton
170405	Ferro e acciaio	R4-R13	30 ton
160214	Apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 160209 a 160213	R13	20 ton
170411	Cavi diversi da quelli di cui alla voce 170410	R4-R13	20 ton
170904	Rifiuti misti dell'attività di costruzione e demolizione, diversi da quelli di cui alle voci 170901, 170902, 170903	R13	5 ton
<b>TOTALE QUANTITA' DI MESSA IN RISERVA ISTANTANEA</b>			<b>600 ton</b>

12 I rifiuti prodotti sono quelli riportati nella tabella seguente:

CER	Descrizione	Quantitativi
191201	Carta e cartone	5 ton
191204	Plastica e gomma	15 ton
191207	Legno diverso da quello di cui alla voce 191206	5 ton
170107	Miscugli di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche diversi da quelli di cui alla voce 170106	15 ton
<b>TOTALE QUANTITA' DI MESSA IN RISERVA ISTANTANEA</b>		<b>40 ton</b>

- 13 La capacità complessiva istantanea della messa in riserva dei rifiuti presenti istantaneamente in impianto ricevuti da terzi, non può superare le **640 tonnellate**, distinto in **600 tonnellate** di rifiuti in ingresso e **40 tonnellate** di rifiuti in prodotti.
- 14 La potenzialità complessiva di trattamento dei rifiuti per le operazioni di recupero autorizzate non può superare le **100 tonnellate/giorno**, e le **26000 tonnellate/anno**.

#### Prescrizioni in merito alle operazioni autorizzate

- 15 L'operazione di recupero (R4) dei metalli ferro, acciaio e alluminio è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi del Regolamento Europeo UE n. 333/2011. Copia di ciascun

successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni dall'ottenimento.**

- 16 L'operazione di recupero (R4) del rame è autorizzata subordinatamente al possesso della certificazione ai sensi Regolamento Europeo UE n. 715/2013. Copia di tale certificazione e di ciascun successivo rinnovo dovrà essere trasmessa alla scrivente Provincia **entro 30 giorni dall'ottenimento.**

#### **Prescrizioni relative ai rifiuti in ingresso ed ai rifiuti/prodotti in uscita**

- 17 I rifiuti in ingresso all'impianto potranno essere ricevuti solo se accompagnati da specifica caratterizzazione di base del rifiuto, che deve consentire di individuarne con precisione le caratteristiche chimiche, fisiche e merceologiche.
- 18 Detta caratterizzazione deve essere riferita ad ogni lotto di produzione dei rifiuti ad eccezione di quelli conferiti direttamente dal produttore originario e provenienti continuativamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto, nel qual caso la verifica dovrà essere almeno annuale e comunque ripetuta ogni qualvolta il ciclo di produzione del rifiuto subisca variazioni significative. La caratterizzazione del rifiuto dovrà essere inoltre effettuata ogni qualvolta, a seguito di verifiche all'atto di conferimento in impianto, si manifestino delle discrepanze o non conformità di carattere non meramente formale, tra quanto oggetto della caratterizzazione e l'effettivo contenuto del carico, a seguito dei controlli effettuati dalla Ditta.
- 19 La responsabilità dell'omologa e della verifica di conformità all'omologa dei rifiuti conferiti è in capo al tecnico responsabile. Preliminarmente ad ogni nuovo conferimento, il tecnico responsabile dovrà valutare se il rifiuto sarà trattabile nell'impianto e con quali modalità tecniche e gestionali. Inoltre all'atto di ogni conferimento di rifiuti è tenuto alla verifica della sussistenza di quanto valutato in sede di omologa del rifiuto.
- 20 I rifiuti identificati dai codici CER "voce a specchio" potranno essere conferiti in impianto esclusivamente se accompagnati da certificazione analitica e/o schede tecniche che ne attestino la non pericolosità e relativo verbale di campionamento. La certificazione analitica e/o la scheda tecnica, predisposte nel rispetto delle disposizioni del precedente punto, dovranno essere allegate al documento di trasporto ed accompagnare ogni singolo conferimento di rifiuti.
- 21 In deroga a quanto prescritto dal precedente punto, i seguenti rifiuti possono essere conferiti secondo le modalità di seguito elencate
- CER 160214: possono essere accompagnati da scheda tecnica descrittiva contenente la dichiarazione del produttore che il rifiuto non contiene sostanze pericolose, non necessitando quindi di analisi chimiche;
  - CER 170411 "cavi con conduttore ricoperto": i cavi attualmente in commercio possono essere conferiti in impianto accompagnati da scheda tecnica e dichiarazione di assenza di sostanze pericolose redatta dal produttore non necessitando quindi di certificazione analitica; i cavi "vecchi" provenienti da demolizioni di manufatti di origine non certa devono essere conferiti accompagnati da certificazione analitica;
- 22 E' ammesso il conferimento senza caratterizzazione di rifiuti provenienti da costruzione e demolizione derivanti da demolizione selettiva, con riferimento a quanto specificato nella DGRV n. 1773 del 28/08/2012.
- 23 Non potranno essere conferiti in impianto rifiuti riportanti stato fisico polverulento.
- 24 Su tutti i rifiuti metallici conferiti dovrà essere effettuato il controllo radiometrico, sia sul rifiuto scaricato a terra nella zona di conferimento che sui cassoni.
- 25 I controlli relativi alla sorveglianza radiometrica dei materiali deve essere svolta con strumentazione adeguata e tarata. I controlli devono essere a carico di Esperti Qualificati di secondo o terzo grado e

le rilevazioni devono essere eseguite in modo tecnicamente congruo. Il controllo visivo dei carichi dovrà essere effettuato anche nel caso di assenza di segnalazione di anomalia radiometrica.

- 26 In caso di anomalia radiologica devono essere adottate tutte le misure per evitare indebite esposizioni alle radiazioni di lavoratori e popolazione.
- 27 I rifiuti prodotti dall'attività dell'impianto, stoccati presso l'impianto in messa in riserva (R13), nelle aree identificate nella planimetria allegata per singola tipologia e separatamente dagli altri rifiuti presenti in impianto, nel rispetto dei quantitativi massimi di cui al precedente punto 13, sono elencati nella tabella al punto 12. Eventuali altri rifiuti occasionalmente prodotti dall'attività autorizzata, diversi da quelli di cui al punto 12, potranno essere stoccati separatamente ed apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile e nel rispetto del quantitativo massimo individuato al punto 13. Dovrà inoltre esserne data comunicazione alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia entro 48 ore dal momento in cui vengono generati.
- 28 Potrà essere assegnato il codice CER 170107 al rifiuto prodotto dall'attività di recupero del rifiuto in ingresso avente CER 170405, qualora ve ne fosse la necessità in ragione della composizione del rifiuto in ingresso, come risultante dalla relativa omologa.
- 29 I rifiuti prodotti dall'attività di selezione di rifiuti urbani devono essere gestiti nel rispetto dell'art. 182-bis del D. Lgs. n. 152/06 e della D.G.R.V. n. 445/2017.
- 30 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 31 gennaio** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella

#### **conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE DOMESTICHE – Comune di ....**

DATA CONFERIMENTO	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI	CODICE EER rifiuti urbani	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL DI FUORI DEL SERVIZIO PUBBLICO	Quantitativo dei sovvalli (KG) della selezione dei rifiuti urbani
TOTALE ANNUO				

- 31 Ai fini del monitoraggio e della verifica dei flussi di rifiuti urbani per la rendicontazione e il calcolo degli obiettivi di riciclaggio previsti dalle direttive comunitarie e dalle norme nazionali, **entro il 30 aprile** di ogni anno per quanto conferito dalle utenze non domestiche, dovrà essere trasmessa alla Scrivente Amministrazione ed al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente una relazione dettagliata che riporti la seguente tabella:

#### **conferimenti di rifiuti urbani da UTENZE NON DOMESTICHE – anno 20..**

DATA CONFERIMENTO	NOMINATIVO PERSONA GIURIDICA * *avente attività rientrante nell'allegato	P.IVA	QUANTITATIVO (KG) RIFIUTI URBANI CONFERITI	COMUNE DI PROVENIE NZA dei RIFIUTI URBANI	CODICE EER rifiuti urbani* *rientrante nell'allegato L-quater prodotti dalle attività di cui	QUANTITATIVI (KG) effettivamente avviati a recupero/riciclo AL	Quantitativo dei sovvalli (KG) della selezione	Impianto di destino dei sovvalli della

	L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006				all'allegato L-quinquies del D.Lgs. n. 152/2006	DI FUORI DEL SERVIZI O PUBBLI CO	ne dei rifiuti urbani	selezi one dei rifiuti urban i
TOTALE ANNUO								

- 32 I rifiuti in uscita caratterizzati da codice CER “voci a specchio”, prodotti dall’impianto e non regolamentati a livello comunitario, dovranno essere accompagnati da analisi rappresentative dello specifico lotto di produzione, in accordo con il successivo punto. Per tutti gli altri rifiuti prodotti e non regolamentati a livello comunitario, le analisi dovranno essere effettuate secondo le disposizioni normative vigenti e dettate dalla specifica destinazione del rifiuto prodotto, nonché secondo le eventuali ulteriori disposizioni previste dalle autorizzazioni/comunicazioni degli impianti di destino, qualora richiedessero caratterizzazioni analitiche aggiuntive. I rifiuti prodotti dall’impianto e regolamentati a livello comunitario dovranno riferirsi a quanto specificato dai rispettivi regolamenti.
- 33 Le analisi sui rifiuti devono essere eseguite da un laboratorio accreditato, su lotti chiusi, non suscettibili di ulteriori incrementi, ed identificati mediante idonea numerazione. Il campionamento deve essere effettuato da personale qualificato e il verbale di campionamento deve essere conservato unitamente al referto analitico cui è riferito.
- 34 Le attività, i procedimenti e i metodi di recupero dei rifiuti devono garantire l’ottenimento di prodotti con caratteristiche conformi alla normativa tecnica di settore indicata nel presente provvedimento. Copia della citata normativa deve essere conservata presso l’impianto ed esibita a richiesta dell’organo di controllo.
- 35 I rifiuti derivanti dall’attività dovranno essere avviati al recupero presso impianti autorizzati o operanti in regime di comunicazione, idonei alla loro ricezione.
- 36 I rifiuti sottoposti all’operazione di recupero R12 potranno essere avviati ad altro impianto ove si effettui un ulteriore passaggio attraverso un’operazione di tipo R12, purché si tratti di un tipo di trattamento R12 diverso da quello già effettuato.
- 37 I rifiuti, oggetto di ritiro da parte di consorzi previsti per legge, possono essere sottoposti nell’impianto alla sola operazione di stoccaggio se l’impianto stesso e quello di destinazione, debitamente autorizzati, siano formalmente inseriti nel sistema di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento, riutilizzo, riciclaggio, recupero e/o smaltimento organizzato dal consorzio competente. La documentazione necessaria alla dimostrazione dell’inserimento formale, dell’impianto e di quelli di destinazione, nel sistema suddetto, deve essere tenuta a disposizione presso l’impianto stesso, ed essere resa disponibile agli organi di controllo.
- 38 Dovranno essere effettuate, con cadenza semestrale, le verifiche di conformità del materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, in conformità alle specifiche indicate al punto 10 del presente provvedimento, e gli esiti delle stesse dovranno essere tenuti a disposizione degli Organi di controllo. Per quanto regolamentato a livello europeo, le verifiche dovranno essere effettuate in conformità agli specifici Regolamenti.
- 39 Restano sottoposti al regime dei rifiuti i beni e i prodotti ottenuti dalle attività di recupero che non presentano le suddette caratteristiche o, in ogni caso, che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all’utilizzo nei cicli di consumo o di produzione. Dovranno essere conservati ed esibiti su richiesta dell’organo di controllo i documenti di trasporto utilizzati per la spedizione dei beni e dei prodotti ottenuti dalle attività di recupero. I prodotti ottenuti dalle operazioni di recupero effettuate in impianto e in attesa di commercializzazione dovranno essere collocati esclusivamente nelle aree individuate nella planimetria allegata.

## **Prescrizioni relative allo stoccaggio**

- 40 Lo stoccaggio dei rifiuti deve essere realizzato in modo da non modificare le caratteristiche del rifiuto compromettendone il successivo trattamento.
- 41 Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 42 Per tutti i rifiuti stoccati, dovrà essere adottato un appropriato sistema di registrazione che garantisca comunque l'identificazione dei singoli conferimenti di ogni singola partita.
- 43 Le attività di smaltimento e di recupero dei rifiuti devono essere esercitate su aree distinte e separate, nel caso in specie l'attività di recupero non deve interessare le aree dell'impianto nelle quali si effettuano le operazioni di deposito preliminare autorizzato, e pertanto non deve esistere alcuna commistione tra le due attività.
- 44 I rifiuti da recuperare dovranno essere stoccati separatamente dai rifiuti prodotti e dai cessati rifiuti presenti nell'impianto. Le aree di stoccaggio dei rifiuti e dei prodotti presenti in impianto dovranno essere chiaramente identificabili e munite di cartellonistica, ben visibile per dimensione e collocazione.
- 45 L'altezza massima dei cumuli non potrà superare 5 metri.
- 46 La conformazione dei cumuli deve essere tale da garantire la netta separazione degli stessi evitandone una qualsiasi commistione e garantendo la sicurezza del personale nelle fasi di movimentazione e di stoccaggio.
- 47 La movimentazione e lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire in modo che sia evitata ogni contaminazione del suolo e dei corpi ricettori superficiali e/o profondi.
- 48 La messa in riserva dei cessati rifiuti posizionati nell'area esterna, dovrà essere effettuata all'interno contenitori coperti o telonati, onde evitare il dilavamento meteorico. Il loro stato di manutenzione dovrà essere verificato con periodicità in modo tale che i contenitori danneggiati o usurati potranno essere tempestivamente sostituiti.
- 49 I rifiuti incompatibili, suscettibili cioè di reagire pericolosamente tra di loro e che possono dare luogo alla formazione di prodotti esplosivi, infiammabili o tossici, ovvero allo sviluppo di notevoli quantità di calore, devono essere stoccati in modo che non possano venire a contatto tra di loro.
- 50 I contenitori utilizzati per lo stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà.
- 51 I rifiuti che possono dar luogo a fuoriuscita di liquidi devono essere collocati in contenitori a tenuta, correddati da idonei sistemi di raccolta per i liquidi.
- 52 I recipienti, utilizzati all'interno degli impianti, e non destinati ad essere reimpiegati per le stesse tipologie di rifiuti, devono essere sottoposti a trattamenti di bonifica appropriati alle nuove utilizzazioni, che devono essere riportati nel registro delle manutenzioni. Detti trattamenti devono essere effettuati presso idonea area dell'impianto appositamente allestita e identificata o presso centri autorizzati.
- 53 I tempi di stoccaggio di ogni singola partita di rifiuti non dovranno superare i 180 giorni; nel caso in cui, per ragioni tecniche od operative, si rilevasse l'esigenza di superare tale termine, dovrà essere richiesta una specifica deroga a questa Amministrazione, correddando la richiesta con una relazione tecnica da cui si evidenzino la provenienza e le caratteristiche del rifiuto nonché le ragioni che hanno motivato il prolungamento dello stoccaggio; in ogni caso, deve essere garantito il mantenimento delle condizioni di sicurezza e deve essere periodicamente verificato lo stato di usura dei contenitori.

## **Prescrizioni generali**

- 54 I macchinari utilizzati per l'attività dovranno essere conformi alle direttive macchine 2006/42/CE (ex CE 98/37), campi elettromagnetici 2004/108/CE (ex CEE 89/336) e bassa tensione 2014/35/UE (ex CEE 73/23).
- 55 Dovranno essere assicurate l'incolinità fisica degli addetti, la sicurezza igienico-sanitaria di persone, animali e cose nonché la tutela ed integrità dell'ambiente in genere.
- 56 L'impianto deve essere gestito nel rispetto delle finalità enunciate dall'art. 178 del D.Lgs 152/06, nell'osservanza di quanto prescritto nel progetto approvato e nella presente autorizzazione. In particolare, le attività, i procedimenti e i metodi di gestione dei rifiuti non devono costituire un pericolo per la salute dell'uomo e recare pregiudizio all'ambiente e, in particolare non devono creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo e per la fauna e la flora, causare inconvenienti da rumori e odori, danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse.
- 57 La gestione di particolari categorie di rifiuti, per la quale siano o saranno emanate speciali disposizioni legislative, regolamentari e amministrative, resta comunque assoggettata al loro integrale rispetto: copia della predetta normativa deve essere conservata presso l'impianto.
- 58 L'attività dovrà essere esercitata nel rispetto della vigente normativa in materia di emissioni di rumori, ed in considerazione della zonizzazione acustica comunale.
- 59 Devono essere rispettate le norme sulla tutela delle acque dall'inquinamento e le norme in materia di tutela della qualità dell'aria di cui al D.Lgs 152/2006.
- 60 Il titolare dell'autorizzazione deve possedere i requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014.
- 61 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del legale rappresentante della ditta, allegando opportuna documentazione idonea ad attestare l'avvenuta modifica e la dichiarazione sostitutiva di atto notorio, ai sensi del DPR n. 445/2000, in cui sia comunicato il possesso dei requisiti soggettivi stabiliti all'art. 10 del D.M. 120/2014, resa dall'interessato.
- 62 Il responsabile tecnico dell'impianto deve possedere i requisiti di idoneità stabiliti alla deliberazione del Consiglio Provinciale n. 2006/00031 di Verbale del 20.04.2006, che modifica le Delibere del Consiglio n. 2005/00097 del 22.12.2005 e n. 2006/00004 del 12.01.2006.
- 63 Dovrà essere comunicata **entro 7 giorni**, a questa Amministrazione, l'eventuale variazione del responsabile tecnico dell'impianto, sottoscritta per accettazione, indicando le generalità complete e allegando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'interessato ai sensi del DPR n. 445/2000 di possesso dei requisiti. Non ci deve comunque essere soluzione di continuità nell'eventuale sostituzione del tecnico responsabile.
- 64 Dovrà essere comunicata, **entro 48 ore** a questa Amministrazione e alla Amministrazione territorialmente competente per la provenienza del rifiuto per i successivi adempimenti, la mancata accettazione di singole partite di rifiuti, anche parziali, allegando copia della documentazione di trasporto e specificandone le motivazioni. In particolare, qualora la motivazione della non conformità consista nella mancata corrispondenza tra il carico conferito e quanto riportato nel documento di trasporto e/o nell'omologa, la comunicazione dovrà essere corredata da una relazione sulle caratteristiche del rifiuto o della quota di rifiuto oggetto di respingimento e le verifiche effettuate in fase di accettazione.
- 65 Eventuali rifiuti conferiti in impianto che, successivamente all'accettazione, siano identificati come non conformi, dovranno essere stoccati separatamente apponendo, in posizione visibile, un'etichetta o altro segnale ben riconoscibile, su cui dovranno essere indicati il codice del rifiuto, la dicitura: "rifiuto non conforme" e la motivazione della non conformità. Dovrà esserne data comunicazione via PEC, **entro 48 ore**, alla Città metropolitana ed all'ARPAV Dipartimento provinciale di Venezia indicando l'area di stoccaggio temporaneo ed i soggetti autorizzati verso i quali vengono successivamente avviati.

- 66 La ditta dovrà tenere il registro cronologico di carico e scarico di cui all'art.190 del D. Lgs. 152/2006 registrando ogni singola operazione di conferimento, stoccaggio, recupero ed invio ad altri impianti riguardante ogni singola partita di rifiuti avviati allo smaltimento o al recupero, in modo tale da consentire l'identificazione della provenienza, della classificazione e della destinazione, nonché di tutte le operazioni di lavorazione o movimentazione interna a cui è stata sottoposta.
- 67 Dovrà essere conservata ed esibita a richiesta agli Enti di controllo la “documentazione di pesatura” di tutti i rifiuti conferiti in impianto.
- 68 Presso l'impianto dovranno essere tenuti appositi quaderni per la registrazione dei controlli di esercizio eseguiti e degli interventi di manutenzione programmata e straordinaria degli impianti.
- 69 La ditta deve effettuare la pulizia giornaliera dei piazzali e riportare la relativa operazione nel registro di manutenzione.
- 70 In caso di chiusura definitiva dell'impianto dovrà essere garantita la fruibilità del sito secondo la destinazione urbanistica vigente. In particolare, dovranno essere assicurati l'allontanamento di tutti i rifiuti ancora stoccati, la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente, nonché lo smantellamento di eventuali manufatti non compatibili con la destinazione urbanistica dell'area. Le aree potenzialmente suscettibili di contaminazione del suolo o delle acque sotterranee dovranno essere oggetto di indagine ambientale.
- 71 Dovrà essere tempestivamente comunicata, tramite PEC, a questa amministrazione, nonché al Comune di VIGONOVO (VE) e all'ARPAV Dipartimento Provinciale di Venezia, ogni anomalia o incidente che dovesse verificarsi presso l'impianto.
- 72 Dovrà essere garantita la presenza fissa, nell'orario di lavoro, di personale qualificato per i casi di emergenza. Dovrà essere assicurato, inoltre, un sistema di sorveglianza nelle ore di chiusura dell'impianto.
- 73 L'inosservanza delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento comporterà l'applicazione delle sanzioni di legge. Il presente provvedimento potrà essere sospeso, modificato e anche revocato previa diffida, in dipendenza dei riscontri delle attività di ispezione e controllo attribuite a questa Amministrazione dalla normativa vigente in materia di smaltimento di rifiuti. Per quanto non previsto si fa riferimento alle disposizioni normative e regolamentari vigenti in materia.
- 74 Sono fatte salve eventuali autorizzazioni in capo ad altri Enti. Il presente provvedimento non sostituisce visti, pareri, nulla osta, autorizzazioni di altri Enti non espressamente ricompresi nello stesso.
- 75 Sono fatte salve eventuali limitazioni disposte in materia di prevenzione incendi dal Comando provinciale dei VVF ai sensi del DPR n.151/2011, riguardo lo stoccaggio dei cumuli di rifiuti/cessati rifiuti assoggettati a tale normativa e le aree di deposito degli stessi.
- 76 E' fatto salvo alla ditta l'obbligo di fornire al Prefetto tutte le informazioni utili per l'elaborazione e/o la revisione del Piano di Emergenza Esterno, di cui all'art 26-bis c. 4 del D.L. n. 113 del 4 ottobre 2018, convertito con L. 132/2018.
- 77 Avverso il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio, ovvero è ammesso ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente entro 60 e 120 giorni dalla data di acquisizione del presente da parte della Ditta interessata.
- 78 Il presente provvedimento viene trasmesso a mezzo PEC alla ditta MANIERO VALENTINO di Maniero Andrea & C s.n.c., alla Regione Veneto, al Comune di Vigonovo (VE), all'ARPAV - Dipartimento Provinciale di Venezia, all'ARPAV U.O. Economia circolare e ciclo dei rifiuti" presso il Dipartimento regionale "Rischi tecnologici e fisici, al Comando provinciale dei VVF, all'ULSS 3 Serenissima e al Consiglio di Bacino Venezia Ambiente.

Si dichiara che l'operazione oggetto del presente provvedimento non presenta elementi di anomalia tali da proporre l'invio di una delle comunicazioni previste dal provvedimento del Direttore dell'Unita' di informazione finanziaria (U.I.F.) per l'Italia del 23 aprile 2018.

Si attesta, ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs n. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa relativa al presente provvedimento.

IL DIRIGENTE  
SCARPA CRISTIANA

atto firmato digitalmente

*MOD\_RIF00\_D01\_rev04*